

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici, comunicazioni)

17° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 5 NOVEMBRE 1980

(Pomeridiana)

Presidenza del Presidente TANGA

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Responsabilità amministrativa patrimoniale di talune categorie di personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (780)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE Pag. 119, 120
MASCIADRI (PSI), relatore alla Commissione 119

I lavori hanno inizio alle ore 17,10.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Responsabilità amministrativa patrimoniale di talune categorie di personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato » (780)

(Seguito della discussione e approvazione con modificazioni)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del di-

segno di legge: « Responsabilità amministrativa patrimoniale di talune categorie di personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato ».

In attesa del parere della Commissione bilancio, sospendo la seduta.

I lavori vengono sospesi alle ore 17,15 e sono ripresi alle ore 18,05.

PRESIDENTE. Comunico che la 5^a Commissione ha espresso parere favorevole sul disegno di legge in esame, rilevando tuttavia che l'istituzione del fondo di solidarietà potrebbe essere invocata da altre categorie di pubblici dipendenti ad alto rischio professionale.

MASCIADRI, relatore alla Commissione. In linea teorica, certamente altre categorie possono sollevare il problema. Per il momento non sono mai stati invocati provvedimenti del genere, ma nulla vieta, a mio avviso, che analoghe richieste di altre categorie vengano accettate.

Il fondo in questione è istituito per conto e nell'interesse dei ferrovieri. Ovviamente, se altre categorie di statali lo riterranno opportuno, saranno libere di organizzarsi in modo da formare un fondo, prelevando il 2-3 per cento dal premio di produzione o in altra forma. Non c'è una legge o un articolo della Costituzione che vieti ad una categoria di organizzarsi per tutelare i singoli.

Quindi, l'obiezione della 5ª Commissione è valida, ma non si attaglia all'argomento che stiamo trattando. Semmai si potrà dire che siamo i primi a rompere il ghiaccio in una materia di questa natura; ma nulla vieta, ripeto, che altre categorie si tutelino in pari misura.

D'altra parte, io vorrei osservare — in aggiunta a quanto ho detto e a sostegno della mia tesi — che i sindacati non solo hanno preso atto della costituzione del fondo, ma hanno anche fatto pressioni affinché il fondo stesso venisse costituito nelle forme sperimentali che qui sono state ricordate. Vi è quindi anche da parte delle organizzazioni sindacali una pressione, della quale non possiamo non tener conto, perchè vi sia questa tutela di tutta la categoria esposta a rischi veramente seri.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli. Ne do lettura:

Art. 1.

Il personale dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato delle categorie e dei profili professionali dei settori stazioni, viaggiante, macchina, tecnico di tutti i servizi e navi traghetto, di cui al quadro n. 2, annesso alla legge 6 febbraio 1979, n. 42, che, nell'esercizio delle funzioni inerenti alla circolazione dei treni e delle attività direttamente connesse, cagioni un danno all'Azienda è tenuto al risarcimento solo nel caso di danno arrecato per dolo o colpa grave.

La limitazione di cui al comma precedente si applica anche alla responsabilità del personale, ivi indicato, verso l'Azienda che abbia risarcito il terzo del danno cagionatogli.

E approvato.

Art. 2.

La limitazione della responsabilità di cui all'articolo precedente si applica anche a tutti quei dipendenti che, pur non appartenendo alle categorie e profili professionali dei settori di cui all'articolo 1, sono chiamati a svolgere operazioni o ad assolvere compiti inerenti alla circolazione dei treni o attività a questa direttamente connesse.

E approvato.

Art. 3.

Fermo restando quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 83 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, gli addebiti posti a carico del personale ferroviario di cui ai precedenti articoli 1 e 2, conseguenti a giudizi di responsabilità amministrativa patrimoniale per danni arrecati per colpa grave, possono essere assunti dal fondo di solidarietà di cui al successivo articolo.

Possono essere, altresì, assunti dal fondo gli addebiti posti a carico del personale ferroviario di cui ai precedenti articoli 1 e 2, conseguenti a giudizi di responsabilità amministrativa per colpa grave o lieve comunque pendenti alla data del 21 luglio 1976 ovvero instaurati o definiti successivamente a tale data.

A questo articolo il relatore Masciadri ha presentato un emendamento tendente ad aggiungere, in fine, il seguente comma:

« A carico del fondo di cui al successivo articolo può essere assunto il pagamento della provvisoria al quale sia condannato il personale ferroviario di cui ai precedenti articoli 1 e 2 a seguito di giudizio penale per danni imputabili a colpa grave ».

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

E approvato.

Metto ai voti l'articolo 3 nel suo insieme, con l'emendamento testè accolto.

E approvato.

Art. 4.

È autorizzata l'istituzione di un fondo di solidarietà con il fine di assumere a proprio carico gli addebiti di cui al precedente articolo con effetto liberatorio.

Il fondo è finanziato con contributi mensili del personale di cui all'articolo 1. A tal fine, l'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata a praticare sull'importo del premio di produzione corrisposto al personale di cui all'articolo 1 una ritenuta in misura pari, per l'anno 1979, al due per cento dell'importo del premio di produzione. Per gli anni successivi l'entità della ritenuta sarà stabilita, su proposta dell'organo di gestione del fondo, dal Ministro dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e previo parere del consiglio di amministrazione dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato.

L'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad anticipare annualmente all'organo di gestione del fondo, a carico della dotazione dei capitoli 117 e 1019 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda, una somma pari all'entità globale delle ritenute praticate sul premio di produzione a carico del personale di cui all'articolo 1. I conseguenti rapporti verranno regolati con apposita convenzione fra Azienda autonoma

delle ferrovie dello Stato e organo di gestione del fondo.

Il fondo è amministrato dall'Opera di previdenza a favore del personale delle ferrovie dello Stato, con gestione separata, ed è vincolato unicamente al perseguimento degli scopi di cui al primo comma del presente articolo.

Il fondo determinerà, nel proprio statuto, le aree e i limiti di intervento.

E approvato.

Art. 5.

Il Ministro del tesoro è autorizzato, con proprio decreto, ad apportare le occorrenti variazioni al bilancio dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, per l'anno finanziario 1980, in attuazione della presente legge.

E approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel testo modificato nel suo complesso.

E approvato.

I lavori terminano alle ore 18,15.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI